

## INFORMATIVA AL PUBBLICO

### in merito alle esposizioni oggetto di misure applicate alla luce della crisi Covid-19 al 30 giugno 2020

La Pandemia da COVID-19 è stata dichiarata tale dall'OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità) in data 11/03/2020 ma in Italia la diffusione del virus ha manifestato i primi effetti dalla fine di febbraio 2020, costringendo il Governo ad emanare misure di contenimento restrittive della mobilità per i cittadini, sospensione delle attività non ritenute essenziali, chiusura delle scuole e sospensione degli eventi pubblici; analoghe decisioni sono state attuate dalla maggior parte dei Paesi in tutto il mondo.

Tra le disposizioni che il Governo italiano ha emanato al fine di contenere gli effetti economici negativi di tali misure, alcune hanno coinvolto direttamente il sistema Bancario:

- Decreto-Legge n. 18 del 17 marzo 2020, convertito dalla L. 24 aprile 2020 in n. 27, denominato "Decreto Cura Italia";
- Decreto-Legge n. 23 del 8 aprile 2020, convertito con modificazioni dalla L. 5 giugno 2020, n. 40 denominato "Decreto Liquidità".

Con tali provvedimenti è stata concessa alle PMI – ricomprendendo in tale categoria anche i lavoratori autonomi e liberi professionisti – che hanno patito temporanee carenze di liquidità quale conseguenza della pandemia COVID-19, la possibilità di richiedere la sospensione, sino al 30 settembre 2020, del pagamento delle rate – solo per quota capitale o l'intera rata – su finanziamenti erogati prima dell'entrata in vigore del D.L. n.18 del 17 marzo 2020 – Decreto Cura Italia.

In relazione all'intera platea dei consumatori, l'Esecutivo ha ampliato il perimetro del preesistente Fondo di Solidarietà – c.d. "Fondo Gasparrini" – per i mutui destinati all'acquisto della prima casa, applicabile alle persone fisiche titolari di un mutuo di ammontare originario non superiore ad euro 400 mila contratto per l'acquisto della proprietà di un'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale sita nel territorio nazionale, a condizione che i soggetti richiedenti abbiano sofferto uno degli eventi previsti dal provvedimento in conseguenza dell'emergenza sanitaria (ad es. perdita del lavoro, cassa integrazione guadagni, riduzione del fatturato per lavoratori autonomi/liberi professionisti).

Tale forma di facilitazione prevede la sospensione totale - sia in linea capitale sia in quota interessi – del pagamento del mutuo per un periodo massimo di 18 mesi.

Anche l'ABI, è intervenuta sottoscrivendo con le Organizzazioni Sindacali e le Associazioni datoriali/di categoria delle convenzioni per:

- Anticipare ai lavoratori aventi diritto i trattamenti di integrazione al reddito previsti dal "Decreto Cura Italia";
- Ampliare le casistiche/soggetti ammissibili alle moratorie previste dal "Decreto Cura Italia".

Con riferimento alle Micro Imprese e alle PMI, l'ABI e le Associazioni di categoria firmatarie del già operativo "Accordo per il Credito 2019" hanno sottoscritto un Addendum finalizzato ad ampliare l'applicazione del pacchetto di misure denominato "Imprese in Ripresa 2.0" (sospensione del pagamento della quota capitale di un finanziamento per un periodo max di 12 mesi o allungamento della scadenza di rimborso entro il limite massimo del 100% della durata residua) ai prestiti bancari in essere al 31 gennaio 2020 intestati a imprese che non presentano esposizioni creditizie già deteriorate.

Nello scorso mese di giugno il perimetro di applicazione dell'"Addendum COVID19" è stato allargato alle aziende di maggiori dimensioni. Nell'ambito della proroga – dal 30/06/2020 al 30/09/2020 – del termine entro il quale è possibile inoltrare la richiesta di moratoria è stata altresì prevista la possibilità, per l'impresa, di richiedere la sospensione totale di una rata di pagamento, e non più soltanto della quota capitale.

Il Decreto-Legge dell'8 aprile 2020 n. 23, ha introdotto delle misure temporanee per le PMI, a sostegno della loro liquidità, attraverso il sistema bancario.

Le nuove linee di credito a cui è applicata l'iniziativa, valide fino al 31 dicembre 2020, sono le seguenti:

- nuove linee di credito o nuovi finanziamenti assistiti da garanzia diretta all'80% del Fondo Centrale di Garanzia e destinati a sostituire parzialmente o integralmente esposizioni pregresse in essere presso la Cassa;
- finanziamenti con garanzia diretta superiore all'80% del Fondo Centrale di Garanzia. In questo caso non è consentita la sostituzione parziale o integrale delle esposizioni pregresse accordate dalla Cassa.

In questo secondo caso le tipologie di finanziamento previsto sono:

- Finanziamenti fino a 30.000 euro garantiti da MCC al 100% in modalità semplificata.  
Durata ricompresa tra 24 mesi e 120 mesi con preammortamento non inferiore a 24 mesi. Importo alternativamente non superiore al 25% del fatturato o del volume d'affari 2019 o il doppio della spesa salariale annua.

- Finanziamenti garantiti da MCC al 90% che può raggiungere il 100% in caso di intervento di un confidi.  
Durata massima di 72 mesi con preammortamento massimo di 24 mesi. Destinato ad imprese con ammontare di ricavi non superiore a 3.200.000 euro. L'importo massimo del prestito non può superare alternativamente il 25% del fatturato o il doppio della spesa salariale annua.
- Linee di credito fino a 5.000.000 di euro garantiti da MCC al 90%.  
Durata massima di 72 mesi. L'importo del prestito non può superare alternativamente il 25% del fatturato 2019, il doppio della spesa salariale annua per il 2019, il fabbisogno per costi del capitale di esercizio e per costi di investimento nei successivi 18 mesi o 12 mesi a seconda che si tratti di piccole e medie imprese o imprese con dipendenti superiori a 499.

La Cassa offre alle imprese del "comparto agricolo" – codice Ateco lettera A - i finanziamenti destinati alla liquidità di cui all'art. 13, comma 1 del Decreto Liquidità, limitatamente alla durata massima di 72 mesi.

L'ABI e varie Associazioni di consumatori hanno inoltre sottoscritto un nuovo Accordo che prevede la possibilità di sospendere fino a 12 mesi il pagamento della quota capitale delle rate dei mutui garantiti da immobili e di altri finanziamenti a rimborso rateale (compresi i finanziamenti rientranti nel "credito ai consumatori") perfezionati prima del 31 gennaio 2020, ampliando in tal modo la platea delle misure a sostegno di famiglie, lavoratori autonomi e liberi professionisti colpiti dall'evento epidemiologico.

Con l'intervenuta proroga – dal 30/06/2020 al 30/09/2020 – del termine entro il quale inoltrare la richiesta di moratoria è stata altresì prevista la possibilità, per la controparte, di richiedere la sospensione di un'intera rata di pagamento del credito.

La Cassa ha aderito all'Accordo ABI del 6 aprile 2020 sottoscritto con l'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) e l'Unione Province d'Italia (UPI) secondo cui gli Enti Locali così come definiti dall'art. 2 del Decreto-Legislativo 18 agosto 2020 n. 267 possono richiedere la sospensione del pagamento della quota capitale delle rate di mutui, in scadenza nell'anno 2020, per dodici mesi con conseguente estensione del piano di ammortamento. La scadenza del mutuo a seguito della sospensione non può superare i 30 anni. Al momento della presentazione della domanda di sospensione, gli Enti beneficiari non devono essere morosi oppure in dissesto, non devono essere sottoposti a procedure di scioglimento conseguenti a fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso e similare.

In data 2 Aprile 2020 l'Autorità Bancaria Europea (EBA) ha pubblicato gli "Orientamenti EBA/GL/2020/02 miranti a fornire chiarezza sul trattamento delle moratorie legislative e non legislative nei pagamenti dei prestiti e le garanzie dello Stato su nuove operazioni, quali misure atte a fronteggiare le conseguenze economiche dell'epidemia da COVID-19.

In data 2 giugno 2020 la medesima Autorità (EBA) ha emanato le linee guida EBA/GL/2020/07 attraverso le quali ha definito e coordinato la raccolta delle informazioni relative all'ambito di applicazione delle moratorie ai prestiti esistenti e alle garanzie pubbliche fornite ai nuovi prestiti quale risposta alla crisi COVID-19.

Le tabelle seguenti contengono le informazioni, riferite al 30 giugno 2020, riguardanti le esposizioni soggette a misure atte a fronteggiare le conseguenze economiche della crisi COVID-19.

In particolare:

- Template 1 – EBA/GL/2020/07 - Informazioni su prestiti e anticipazioni soggetti a moratorie legislative e non legislative;
- Template 2 – EBA/GL/2020/07 - Disaggregazione dei prestiti e delle anticipazioni soggetti a moratorie legislative e non legislative per durata residua delle moratorie;
- Template 3 – EBA/GL/2020/07 - Informazioni su nuovi prestiti e anticipazioni soggetti a schemi di garanzia pubblica di nuova applicazione introdotti in risposta alla crisi COVID-19.

## Template 1 – EBA/GL/2020/07

		a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o		
		Valore contabile lordo								Riduzione di valore accumulata, variazioni negative accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito								Valore contabile lordo
		In bonis				Deteriorate				In bonis				Deteriorate				
Di cui: esposizioni oggetto di misure di «forbearance»	Di cui: strumenti con un aumento significativo del rischio di credito dopo la rilevazione iniziale ma che non sono deteriorati (Fase 2)			Di cui: esposizioni oggetto di misure di «forbearance»	Di cui: inadempienze probabili che non sono scadute o che sono scadute da non più di 90 giorni			Di cui: esposizioni oggetto di misure di «forbearance»	Di cui: strumenti con un aumento significativo del rischio di credito dopo la rilevazione iniziale ma che non sono deteriorati (Fase 2)			Di cui: esposizioni oggetto di misure di «forbearance»	Di cui: inadempienze probabili che non sono scadute o che sono scadute da non più di 90 giorni			Afflussi nelle esposizioni deteriorate		
1	Prestiti e anticipazioni soggetti a moratoria	321.553.080	320.443.994	12.129.843	50.866.745	1.109.085	457.427	861.595	-3.907.355	-3.774.391	-547.538	-2.443.266	-132.965	-68.509	-78.386	725.446		
2	di cui: a famiglie	84.109.704	83.783.557	4.558.083	16.087.993	326.147	263.015	108.975	-938.783	-877.941	-210.057	-651.772	-60.842	-42.217	-15.310	74.485		
3	di cui: garantiti da beni immobili residenziali a titolo di garanzia reale	47.778.495	47.529.016	1.260.093	7.537.594	249.478	249.478	85.817	-255.288	-218.853	-28.431	-164.407	-36.434	-36.434	-5.535			
4	di cui: a società non finanziarie	237.331.212	236.548.273	7.571.760	34.726.090	782.939	194.412	752.620	-2.964.972	-2.892.849	-337.480	-1.789.240	-72.123	-26.292	-63.076	650.960		
5	di cui: a piccole e medie imprese	231.710.887	230.927.948	6.948.625	32.983.792	782.939	194.412	752.620	-2.824.264	-2.752.141	-311.707	-1.677.157	-72.123	-26.292	-63.076	650.960		
6	di cui: garantiti da beni immobili non residenziali a titolo di garanzia reale	93.376.742	93.376.742	4.704.966	16.017.667				-942.845	-942.845	-186.621	-603.212						

### Definizioni

#### Righe:

**Moratoria:** moratorie legislative e non legislative relative ai pagamenti dei prestiti applicate in risposta alla crisi Covid-19, conformemente agli orientamenti EBA/GL/2020/02.

**Disaggregazione della controparte:** gli enti dovrebbero applicare la disaggregazione della controparte quale definita nell'allegato V, parte 1, punto 42, del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione.

L'assegnazione della controparte a un settore dovrebbe basarsi esclusivamente sulla natura della controparte immediata. La classificazione delle esposizioni assunte congiuntamente da più di un debitore dovrebbe essere eseguita sulla base delle caratteristiche del debitore che è stato più rilevante, o determinante, ai fini della decisione dell'ente di concedere l'esposizione. Tra le altre classificazioni, la distribuzione delle esposizioni contratte congiuntamente per settore della controparte, paese di residenza e codice NACE dovrebbe basarsi sulle caratteristiche del debitore più piccole e medie imprese: quali definite nell'allegato V, parte 1, punto 5, lettera i), del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione.

#### Colonne:

**Valore contabile lordo:** il valore contabile lordo quale definito nell'allegato V, parte 1, punto 34, del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione.

**Esposizione oggetto di misure di «forbearance»:** le esposizioni oggetto di misure di «forbearance» quali definite nell'allegato V, parte 2, punti da 240 a 244, del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione. A seconda che le esposizioni oggetto di misure di «forbearance» soddisfino o meno le condizioni richieste di cui all'allegato V del suddetto regolamento, esse possono essere identificate come deteriorate o in bonis.

**Esposizioni deteriorate:** quali definite nell'articolo 47 ter, paragrafo 3, del CRR, e nell'allegato V, parte 2, punti da 213 a 239, del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione.

**Esposizioni deteriorate oggetto di misure di «forbearance»:** cfr. articolo 47 ter del CRR; allegato V, parte 1, punto 34, e parte 2, punti da 240 a 268, delle NTA.

In questa colonna dovrebbero essere segnalate le esposizioni soggette a moratorie conformi agli orientamenti dell'ABE che sono anche oggetto di altre misure di «forbearance» connesse alla crisi Covid-19.

**Esposizioni in stato di default:** esposizioni che sono classificate come in stato di default ai sensi dell'articolo 178 del CRR.

**Riduzioni di valore accumulate, variazioni negative accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito:** dovrebbero essere inclusi qui gli importi determinati a norma dell'allegato V, parte 2, punti da 69 a 71, del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione.

**Di cui fase 2:** le categorie di riduzione di valore quali definite nell'IFRS 9.5.5. «Fase 2» si riferisce alla riduzione di valore misurata in conformità dell'IFRS 9.5.5.3.

Le colonne «Di cui fase 2» non dovrebbero essere segnalate dagli enti che applicano principi contabili nazionali generalmente accettati sulla base della direttiva 86/635/CEE del Consiglio, dell'8 dicembre 1986, relativa ai conti annuali ed ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti. La colonna «afflussi nelle esposizioni deteriorate» dovrebbe riflettere i valori lordi delle esposizioni, ossia non dovrebbe tener conto dei valori netti dovuti ai deflussi registrati nel periodo di informativa, e dovrebbe essere compilata su base semestrale a partire dalla fine della precedente data di informativa.

Gli afflussi dovrebbero essere indicati su base semestrale dall'inizio del periodo di informativa fino alla data di riferimento.

Per un'esposizione che viene riclassificata più volte da deteriorata a in bonis durante il periodo di informativa, l'importo degli afflussi dovrebbe essere identificato sulla base di un confronto tra lo stato dell'esposizione all'inizio del periodo di informativa e il suo stato alla data di riferimento.

La riclassificazione di un'esposizione deteriorata da un portafoglio contabile a un altro non dovrebbe essere indicata come afflusso.

## Template 2 –EBA/GL/2020/07

	a	b	c	d	Valore contabile lordo							
					Numero di debitori	Di cui: moratorie legislative	Di cui: scadute	Durata residua delle moratorie				
								<= 3 mesi	> 3 mesi <= 6 mesi	> 6 mesi <= 9 mesi	> 9 mesi <= 12 mesi	> 1 anno
1	Prestiti e anticipazioni per i quali è stata offerta una moratoria	3.216	371.759.050									
2	Prestiti e anticipazioni soggetti a moratoria (concessa)	2.811	321.553.080	305.610.517		291.682.020	11.988.154	6.499.600	7.782.961	3.600.444		
3	di cui: a famiglie		84.109.704	68.167.141		54.238.645	11.988.154	6.499.600	7.782.961	3.600.444		
4	di cui: garantiti da beni immobili residenziali a titolo di garanzia reale		47.778.495	35.620.973		21.422.746	10.315.317	5.597.572	7.008.939	3.433.920		
5	di cui: a società non finanziarie		237.331.212	237.331.212		237.331.212						
6	di cui: a piccole e medie imprese		231.710.887	231.710.887		231.710.887						
7	di cui: garantiti da beni immobili non residenziali a titolo di garanzia reale		93.376.742	93.376.742		93.376.742						

### Definizioni

#### Righe:

*Moratoria:* cfr. la definizione nel modello 1 «Informazioni su prestiti e anticipazioni soggetti a moratorie legislative e non legislative».

*Prestiti e anticipazioni:* cfr. allegato V, parte 1, punto 32, del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014.

*Prestiti e anticipazioni per i quali è stata offerta una moratoria:* come definiti nel paragrafo 19, lettera a), degli orientamenti EBA/GL/2020/02.

In questa riga, per il numero di debitori (colonna a) o per il valore contabile lordo (colonna b), gli enti dovrebbero indicare il numero di richieste ricevute dai clienti o il corrispondente valore contabile lordo per le moratorie conformi agli orientamenti dell'ABE, indipendentemente dal fatto che la relativa moratoria sia già stata attuata. Laddove il numero di debitori aventi il diritto di chiedere una moratoria conforme agli orientamenti dell'ABE o il corrispondente valore contabile lordo non sono noti (ad esempio a causa delle specificità della moratoria), il numero dei debitori a cui è stata offerta la moratoria e il numero dei debitori a cui è stata applicata la moratoria possono essere uguali, e, analogamente, il valore contabile lordo della moratoria offerta e il valore contabile lordo a cui è stata applicata la moratoria possono essere uguali.

*Prestiti e anticipazioni soggetti a moratoria (concessa):* come definiti nel paragrafo 19, lettera b), degli orientamenti EBA/GL/2020/02.

In questa riga, per il numero di debitori (colonna a), gli enti dovrebbero indicare il numero di debitori le cui richieste di moratorie conformi agli orientamenti dell'ABE sono già state attuate.

*Disaggregazione della controparte:* cfr. la definizione nel modello 1 «Informazioni su prestiti e anticipazioni soggetti a moratorie legislative e non legislative».

*PMI:* cfr. la definizione nel modello 1 «Informazioni su prestiti e anticipazioni soggetti a moratorie legislative e non legislative».

#### Colonne

*Valore contabile lordo:* cfr. la definizione nel modello 1 «Informazioni su prestiti e anticipazioni soggetti a moratorie legislative e non legislative». Nel caso del modello 2, il valore contabile lordo include non soltanto le moratorie conformi agli orientamenti dell'ABE ancora attive, ma anche quelle già scadute, ossia il valore contabile lordo dei prestiti e delle anticipazioni soggetti a moratorie conformi agli orientamenti dell'ABE che sono scadute alla data di riferimento (ossia la vita residua delle moratorie è pari a zero).

**Template 3 –EBA/GL/2020/07**

		a	b	c	d
		Valore contabile lordo		Importo massimo della garanzia che può essere considerato	Valore contabile lordo
			di cui: oggetto di misure di «forbearance»	Garanzie pubbliche ricevute	Afflussi nelle esposizioni deteriorate
1	<b>Nuovi prestiti e anticipazioni soggetti a schemi di garanzia pubblica</b>	<b>34.711.076</b>		<b>32.675.633</b>	
2	di cui: a famiglie	<b>13.775.516</b>			
3	di cui: garantiti da beni immobili residenziali a titolo di garanzia reale				
4	di cui: a società non finanziarie	<b>20.935.560</b>		<b>19.655.227</b>	
5	di cui: a piccole e medie imprese	<b>17.476.751</b>			
6	di cui: garantiti da beni immobili non residenziali a titolo di garanzia reale				

**Definizioni**
**Riassume:**

*Nuovi prestiti e anticipazioni soggetti a schemi di garanzia pubblica*: cfr. paragrafo 18 dei presenti orientamenti; allegato V, parte 1, punto 32, del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014.

*Disaggregazione della controparte*: cfr. la definizione nel modello 1 «Informazioni su prestiti e anticipazioni soggetti a moratorie legislative e non legislative».

*PMI*: cfr. la definizione nel modello 1 «Informazioni su prestiti e anticipazioni soggetti a moratorie legislative e non legislative».

**Colonne:**

*Valore contabile lordo*: cfr. la definizione nel modello 1 «Informazioni su prestiti e anticipazioni soggetti a moratorie legislative e non legislative».

*di cui oggetto di misure di «forbearance»*: cfr. articolo 47 *ter* del CRR; allegato V, parte 1, punto 34, e parte 2, punto 244, del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014.

Si dovrebbe indicare il valore contabile lordo del nuovo contratto («rifiinanziamento del debito») concesso nell'ambito di un'operazione di rifiinanziamento che si configura come misura di «forbearance».

*Garanzie pubbliche ricevute*: cfr. paragrafo 18 dei presenti orientamenti; allegato V, parte 2, punti 172 e 174, delle NTA

Gli enti dovrebbero indicare l'importo massimo della garanzia pubblica introdotta dagli Stati membri in risposta alla crisi Covid-19 per i nuovi prestiti e anticipazioni. L'importo della garanzia non dovrebbe superare il valore contabile lordo del relativo prestito. L'esistenza di altre forme di garanzia reale o di garanzia personale non dovrebbe essere presa in considerazione nel calcolare l'importo massimo della garanzia pubblica ricevuta nel contesto della crisi Covid-19 che può essere richiamato.

*Afflussi nelle esposizioni deteriorate*: gli afflussi dovrebbero essere indicati su base semestrale dall'inizio del periodo di informativa fino alla data di riferimento.

Per un'esposizione che viene riclassificata più volte da deteriorata a in bonis durante il periodo di informativa, l'importo degli afflussi deve essere identificato sulla base di un confronto tra lo stato dell'esposizione all'inizio del periodo di informativa e il suo stato alla data di riferimento. La riclassificazione di un'esposizione deteriorata da un portafoglio contabile a un altro non deve essere indicata come afflusso.